

Cassazione civile sez. II, 17/07/2020, n. 15298

La societ  (omissis) s.a.s. adiva il Tribunale di Roma con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per sentir pronunciare la risoluzione del contratto preliminare con cui i sig.ri (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) si erano impegnati ad acquistare da tale societ  un immobile sito in Roma, nonch  del contratto di comodato con cui, nelle more della stipula del rogito, gli stessi promissari acquirenti avevano ricevuto la detenzione dell'immobile.

La domanda della societ  (omissis) s.a.s., fondata sull'allegazione di plurimi adempimenti dei sig.ri (omissis), veniva resistita da costoro, ma accolta dal Tribunale.

Avverso la sentenza del Tribunale i sigg.ri (omissis) proponevano appello e la Corte di appello di Roma dichiarava il gravame inammissibile sul rilievo che esso era stato depositato solo il 23 marzo 2015, dopo l'esaurimento del termine, fissato dall'articolo 702 quater c.p.c. (di giorni trenta dalla comunicazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 702 ter c.p.c.). La Corte capitolina ha ancorato la decorrenza di detto termine alla data del 17 novembre 2014, nella quale l'ordinanza del Tribunale era stata comunicata a mezzo fax all'avvocato (omissis), difensore costituito dei sig.ri (omissis), a seguito del fallimento del tentativo di effettuare la medesima comunicazione a mezzo PEC per il malf funzionamento della casella di posta certificata di costui.

La sentenza della Corte d'appello di Roma   stata impugnata per cassazione dai sig.ri (omissis) sulla scorta di tre motivi.

Preliminarmente i ricorrenti sottolineano che l'impugnata sentenza non   mai stata loro notificata (dove la tempestivit  del ricorso, notificato nel rispetto del termine lungo ex art. 327 c.p.c.) in quanto il tentativo di notifica di tale sentenza a mezzo PEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei due difensori dei sig.ri (omissis), l'avvocato (omissis), asseritamente effettuato dalla controparte in data 1 luglio 2016, aveva avuto esito di mancata consegna e non era stato seguito n  dalla notifica a mezzo PEC all'altro difensore dei medesimi sig.ri (omissis), avvocato (omissis), n  dalla notifica a mezzo ufficiale giudiziario nella cancelleria del giudice a quo.

Con il primo motivo di ricorso   rubricato  *error in procedendo* nell'applicazione delle norme processuali in punto di decorrenza del termine breve per impugnare il provvedimento giudiziale; conseguente nullit  della sentenza ai sensi dell'art. 360, n.4 c.p.c.  i ricorrenti assumono che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere applicabile nella fattispecie il termine breve per l'appello fissato dall'articolo 702 quater c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione dell'impugnata ordinanza, senza considerare che tale comunicazione non pu  considerarsi idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per effetto del disposto dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 133 c.p.c. ( *la comunicazione non  *

idonea a far decorrere il termine per lâ??impugnazione di cui allâ??articolo 325Â»), come modificato dallâ??art. 45, co. Q, lett. b) d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella l. 14/2014.

Con il secondo motivo di impugnazione â?? rubricato Â«*error in procedendo* nella valutazione di avvenuta comunicazione dellâ??ordinanza che ha definito il primo grado di giudizio; conseguente nullit  della sentenza ai sensi dellâ??art. 360, n.4 c.p.c. Â» â?? i ricorrenti deducono lâ??erroneit  dellâ??impugnata sentenza laddove essa ritiene dimostrata la trasmissione dellâ??ordinanza di primo grado, a mezzo fax, presso lo studio del difensore dei Petrelli. In realt  , sostengono i ricorrenti, nel fascicolo di ufficio sarebbe conservata solo la copia della prima pagina del fax, nella quale   indicato come oggetto, unicamente, â??*scioglimento della riserva* . Conseguentemente, lâ??unica circostanza che potrebbe ritenersi provata, secondo i (*omissis*), non sarebbe quella dellâ??avvenuta trasmissione del provvedimento, ma solo dellâ??avviso di scioglimento di riserva ad esso connessa.

Con il terzo motivo di ricorso â?? rubricato Â«*error in procedendo* per aver valutato il fax come mezzo idoneo ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare; conseguente nullit  della sentenza ai sensi dellâ??art. 360, n. 4 c.p.c.Â» â?? i ricorrenti deducono che la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare il fax mezzo idoneo ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, in quanto tale mezzo non assicurerebbe la certezza della trasmissione integrale del documento inviato.

La societ  (*omissis*) s.a.s. ha presentato controricorso, eccependo preliminarmente lâ??inammissibilit  del ricorso per essere stato il medesimo notificato dopo il decorso del termine breve per lâ??impugnazione decorrente dalla data del 1 luglio 2017, in cui la sentenza qui gravata sarebbe stata notificata a mezzo PEC allâ??indirizzo dellâ??avv. (*omissis*), difensore degli odierni ricorrenti, estratto del pubblici elenchi.

La causa   stata chiamata allâ??adunanza in camera di consiglio del 18 settembre 2019, per la quale entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

Preliminarmente va disattesa lâ??eccezione di inammissibilit  del ricorso per cassazione, perch  la notifica dellâ??impugnata sentenza effettuata via PEC deve giudicarsi inesistente, non risultando essere stata generata la ricevuta di consegna. Al riguardo soccorre il principio che Â«in caso di notifica telematica effettuata dallâ??avvocato, il mancato perfezionamento della stessa per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella PEC, pur chiaramente imputabile al destinatario, impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c., e non mediante deposito dellâ??atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui allâ??art. 16, comma 6, ult. parte, del d.l. n. 179 del 2012, come conv. e mod., prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica (o comunicazione)

effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo PEC dal difensore si perfeziona unicamente al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC)» (Cass. n. 19397/18 Cass. n. 29851/19).

Passando all'esame dei motivi di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.

Il primo motivo deve essere rigettato. Questa Corte ha già chiarito che la novella del secondo comma dell'art. 133 cod. proc. civ., operata con l'art. 45, comma 1, lett. b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali, che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria.

Detto orientamento, introdotto da Cass. 23526/14 con riferimento all'art. 348 ter, è stato seguito da Cass. 7154/18 (in materia di reclamo alla corte di appello ex art. 1, comma 58, I. n. 92/12, contro la sentenza di primo grado nel rito Fornero), da Cass. 7154/18 (*a contrario*, in materia di ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dalla corte di appello ex 702 *quater*), da Cass. 134/19 (in materia di ricorso per cassazione ex art. 1, comma 62, I. n. 92/12, contro la sentenza di secondo grado nel rito Fornero) e costituisce indirizzo ormai consolidato che le ragioni dedotte dai ricorrenti non inducono a modificare.

Il secondo motivo è anch'esso da rigettare. Premesso che, ai fini della decorrenza del termine breve, la comunicazione deve essere integrale (Cass. n. 7401/17), nel caso di specie tale condizione risulta rispettata, in quanto nella prima pagina del fax conservata nel fascicolo di ufficio, esaminato da questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunciato, risulta attestato che al biglietto di cancelleria, avente ad oggetto «*scioglimento della riserva*», era unito un allegato e che le pagine complessivamente trasmesse a mezzo fax erano in numero di cinque.

Anche il terzo motivo di ricorso va disatteso. La comunicazione via fax, infatti, è prevista dal terzo comma dell'articolo 136 c.p.c.; il comma 8 dell'art. 16 d.l. 179/12 (*biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica*) dispone che il cancelliere proceda ai sensi del detto terzo comma dell'art. 136 c.p.c. quando la notifica via PEC risulti impossibile per cause non imputabili al destinatario (se invece le cause sono imputabili al destinatario, il cancelliere procede alla comunicazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi del co. 6 dello stesso art. 16, cfr. Cass. 33547/18). Procedendo via fax il cancelliere ha dunque scelto la soluzione di maggior tutela del destinatario, applicando la disciplina relativa alla ipotesi di

impossibilit  della notifica via PEC dipendente da cause non al medesimo imputabili. Il destinatario non ha dunque ragione di dolersi dalla comunicazione via fax, che, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha gi  affermato essere idonea allo scopo di effettuare comunicazioni di cancelleria (cfr. Cass. n. 8013/13, ove si legge: Â«inapprezzabili, quindi, si mostrano le considerazioni contenute nel ricorso con le quali si pone in discussione, in generale, lâ idoneit  allo scopo dell uso del telefax: una volta dimostrato lâ inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario (corrispondenza che nella specie non   in discussione),   perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il destinatario abbia perci ² avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto comunicatogli, incombendo quindi sul medesimo dedurre e dimostrare lâ esistenza di elementi idonei a confutare lâ avvenuta ricezione »).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in   5.800, oltre   200 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, si d  atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Campi meta

Massima : *La comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non Ã¨ idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.*
Supporto Alla Lettura :

TERMINI PER LE IMPUGNAZIONI

Gli artt. 325 e ss. c.p.c. disciplinano i termini per proporre impugnazione, decorsi i quali la sentenza passa in giudicato. Esistono due tipologie di termini:

- **termine breve:** se si tratta di regolamento di competenza, appello, revocazione e opposizione di terzo sarÃ di *30 giorni*; se si tratta di ricorso in cassazione sarÃ di *60 giorni*. Il momento in cui il termine breve inizia a decorrere puÃ² essere individuato in tre distinte situazioni, che possono essere o la notificazione della sentenza, o la conoscenza di un certo fatto, o la comunicazione della sentenza, ma generalmente si fanno partire dal momento in cui viene *notificata la sentenza* (sia per il notificante che per il notificato). Per quanto riguarda, invece, le impugnazioni straordinarie (tranne per l'opposizione di terzo ordinaria per cui non Ã¨ previsto alcun termine), i termini decorrono dal momento in cui Ã¨ *scoperto il vizio occulto della sentenza*; mentre per il regolamento di competenza decorrono dal momento in cui viene *comunicato il provvedimento*.
- **termine lungo:** indipendentemente dalla notificazione, i mezzi di impugnazione quali l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione derivante dal fatto che la sentenza Ã¨ frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa, o Ã¨ contraria ad altra precedente avente tra le parti autoritÃ di cosa giudicata, non possono essere proposti se non sono decorsi *6 mesi* dalla sentenza. CiÃ² perÃ² non si applica qualora la parte sia rimasta contumace dimostrando di non aver avuto conoscenza del processo per nullitÃ della citazione o della notificazione di essa, e per nullitÃ della notificazione degli atti per i quali essa Ã¨ prevista.

I termini possono essere *interrotti* quando la parte o il suo procuratore muoiano o perdano la capacitÃ di stare in giudizio, in questi casi il termine breve riprenderÃ a decorrere dal giorno in cui la notificazione Ã¨ rinnovata nei confronti degli eredi (impersonalmente o collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto); il termine lungo, invece, se l'evento Ã¨ sopravvenuto dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, sarÃ ulteriormente prorogato di 6 mesi dal giorno dell'evento e per tutte le parti (attualmente detto termine risulta inoperante). Il potere di impugnare si perde anche per *acquiescenza*: consiste in un'accettazione espressa del provvedimento o nel compimento di atti incompatibili con la volontÃ di impugnare.